

N. R.G. 75639/2017

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Riccardo Rosetti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-BIS C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75639/2017 promossa da B██████ T██████ F██████, n. il 05/10/1949 in BRASILE, B██████ C██████ P██████, n. il 04/12/1992 in BRASILE, B██████ C██████ C██████, n. il 07/08/1953 in BRASILE, B██████ C██████ L██████ n. il 16/11/1976 in BRASILE in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sul figlio minore B██████ V██████ B██████ nato il 2.10.2012 in Brasile, B██████ G██████ I██████ S██████ C██████, n. il 02/02/1960 in BRASILE, B██████ G██████ R██████, n. il 08/11/1983 in BRASILE, B██████ G██████ R██████, n. il 07/07/1986 in BRASILE, B██████ G██████ V██████, n. il 03/09/1987 in BRASILE, con il patrocinio dell'avv.to FACHILE SALVATORE ;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO ;

PARTE RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 20.11.2017 gli attori convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno e il Pubblico Ministero - Affari Civili chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano, che non aveva mai perso la cittadinanza.

Esponevano i ricorrenti:

- di essere discendenti diretti di un cittadino italiano, B██████ G██████, nato il 30.11.1879 in Molvena (VI) il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile dove è morto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;

- che dall'unione tra B██████ G██████ e T██████ S██████ è nato il figlio A██████ B██████;

- che B██████ A██████ ha generato le figlie T██████, C██████ e S██████ odierne ricorrenti con i rispettivi figli e nipoti;

- che, in quanto discendenti da cittadino italiano, gli attori dovrebbero considerarsi a loro volta cittadini italiani per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis.

Il Ministero convenuto si è costituito contestando la pretesa e chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.

B██████ G██████ non si è mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa "iure sanguinis" al figlio che l'ha tramessa a sua volta alle odierne ricorrenti e agli altri discendenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire



giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia fin dalla nascita dell'avo italiano B█████ G█████ prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco. In questo caso le ascendenti di linea materna presenti nella linea di successione hanno contratto matrimonio e hanno generato figli dopo l'entrata in vigore della Costituzione e, pertanto, non hanno mai perso la cittadinanza italiana e hanno trasmesso la cittadinanza alla prole.

Tuttavia nell'anno 2016 gli attori hanno presentato al Consolato generale d'Italia a Porto Alegre la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano.

L'istanza è stata regolarmente ricevuta dallo stesso Consolato, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Ebbene la documentazione prodotta dagli attori consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre nel 2018 ha in corso la evasione di richieste formulate ancora in via precedente, nell'anno 2008; dall'esame della lista di attesa pubblicata sul sito del Consolato viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dagli attori.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. In proposito occorre ribadire che la linea di discendenza in questo caso è paterna e, pertanto, l'accoglimento dell'istanza in via amministrativa non richiedeva alcuna interpretazione giurisprudenziale ma solo l'esperimento, in tempi ragionevoli, del doveroso procedimento amministrativo e l'applicazione di norme mai poste in discussione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che B█████ T█████ F█████, nata il 5.10.1949 in Brasile, B█████ C█████ P█████, nata il 4.12.1992 in Brasile, B█████ C█████ C█████, nata il 7.8.1953 in Brasile, B█████ C█████ L█████, nata il 16.11.1976 in Brasile, B█████ V█████ B█████ B█████, nato il 2.10.2012 in Brasile, B█████



G [redacted] S [redacted] C [redacted], nata il 2.2.1960 in Brasile, B [redacted]
G [redacted] R [redacted], nato l'8.11.1983, B [redacted] G [redacted] R [redacted],
nato il 7.7.1986 in Brasile e B [redacted] G [redacted] V [redacted], nata il 3.9.1987
in Brasile, sono cittadini italiani dalla nascita;

ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., a rifondere agli attori le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 259,00 euro di rimborsi, rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge.

Così deciso, in Roma, il 18 aprile 2018.

Il Giudice
Riccardo Rosetti

